

Sospensione del processo esecutivo

CORTE D'APPELLO DI TORINO, sez. I, 27 settembre 2013- Pres. Grimaldi - Rel Stalla - Vagnone e Boeri s.r.l. (avv.ti Dalmotto, Dadone) c. Henkel Italia s.p.a. (avv.ti Alessandri, Pirola)

**Il provvedimento di sospensione del processo esecutivo adottato dal giudice dell'esecuzione con richiamo espresso all'art. 624 c.p.c. e in ragione di una dichiarata delibazione dei "gravi motivi", ancorché questi ultimi siano ravvisati nella pregressa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice dell'impugnazione, è provvedimento valido ed efficace; ad esso pertanto, anche in virtù del principio dell'apparenza, è applicabile la disciplina prevista dall'art. 624 c.p.c., sia con riferimento alla sua reclamabilità, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., sia con riferimento agli effetti estintivi del processo previsti dall'art. 624, comma 3, c.p.c.**

**Avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., rigetta l'istanza di estinzione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

<b>Conforme</b>	Trib. Messina 19 ottobre 2009
<b>Difforme</b>	Trib. Roma 6 ottobre 2006

In fatto e diritto

...*Omissis*...

2. Ragioni logiche e di opportunità espositiva inducono a trattare unitariamente i quattro motivi di gravame, da ritenersi tutti infondati.

Non pare fondatamente contestabile che, con il provvedimento 18/19 agosto 2011, la procedura esecutiva sia stata sospesa in base all'art. 624 c.p.c.. Tale affermazione si fonda sia sul richiamo testuale di tale norma nel provvedimento di sospensione, sia sul fatto che quest'ultimo sia stato adottato, sebbene incidentalmente, sulla scorta della sussistenza di "gravi motivi", individuati dal giudice "in relazione e per effetto della declaratoria di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo posto a fondamento della procedura esecutiva, disposta con ordinanza 1 giugno 2011 nel giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo". Si verte, in definitiva proprio di un caso di sospensione del processo disposta, come richiamato dal comma 3 dell'art.624 c.p.c., ai sensi del primo comma di quest'ultima disposizione.

Obietta l'appellante che nel caso di specie, ed al di là del richiamo formale all'art. 624 c.p.c., la sospensione non rientrerebbe invece tra i casi di cui al primo comma della norma in esame, bensì tra quelli di cui all'art. 623 c.p.c.; e ciò per la dirimente ragione che il processo esecutivo era già stato sospeso per effetto della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e che, pertanto, non avrebbe potuto il giudice sospendere un procedimento già sospeso.

A tale obiezione si oppongono tuttavia due osservazioni.

La prima è che, quand'anche errato nel suo fondamento "di merito", il provvedimento in oggetto è stato espressamente qualificato dal giudice *ex art.* 624 c.p.c.; e ciò, al di là del mero richiamo letterale di quest'ulti-

ma norma, in forza di una dichiarata delibazione dei "gravi motivi" di sospensione. La circostanza che tali "gravi motivi" siano poi - di fatto - stati ravvisati proprio nella pregressa sospensione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'impugnazione non esclude che il giudice dell'esecuzione abbia comunque compiuto una valutazione di "meritevolezza" della sospensione; la quale - ancorché non associata ad alcuna considerazione di raccordo con l'ipotesi generale di sospensione di cui all'art. 623 c.p.c. - ha costituito purtuttavia la *ratio* fondamentale della sospensione così come adottata in sede esecutiva. Deriva da ciò che - per escludere gli effetti estintivi conseguenti all'applicabilità del comma 3 dell'art. 624 c.p.c. - la parte esecutante avrebbe dovuto (in alternativa all'osservanza del termine giudiziale di introduzione del giudizio oppositorio di merito) impugnare l'ordinanza di sospensione per farne valere l'erroneità.

Come esattamente affermato dal primo giudice, deve infatti farsi anche qui applicazione del principio di "apparenza" ovvero di "prevalenza della forma sulla sostanza" allorché si tratti di individuare il rimedio proponibile contro un provvedimento giudiziale. Tale principio costantemente applicato dalla S.C. in materia di individuazione del mezzo d'impugnazione (v. Cass. ord. n. 3338 del 2 marzo 2012; n. 171 del 11 gennaio 2012 e molte altre), ha portata generale proprio perché attribuisce certezza ai mezzi di impugnazione/opposizione/reclamo e, al contempo, stabilità ai provvedimenti giudiziari.

È questo stesso orientamento a disattendere la possibilità - che qui l'appellante vorrebbe attuare - di procedere alla riqualificazione *ex art.* 623 c.p.c. dell'ordinanza di sospensione, dal momento che il potere di riqualificazione dell'azione e del provvedimento emesso dal primo giudice può (deve) sì essere fatta dal giudice *ad quem*, ma soltanto nell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica

non sia già stata svolta dal giudice *a quo* (il che, come detto, è certamente nella specie accaduto).

La seconda osservazione che si oppone alla censura della società appellante è che il ricorso al principio di apparenza non potrebbe nel caso di specie venir meno perché il provvedimento di sospensione emanato ex art. 624 c.p.c. dovrebbe reputarsi radicalmente inesistente ovvero *abnorme*. Tale affermazione si fonda su un presupposto - di non sospensibilità di un procedimento esecutivo già sospeso per effetto ed in conseguenza della sospensione del titolo esecutivo - che non può ritenersi a tal punto pacifico, né in dottrina né in giurisprudenza, da farne discendere l'inesistenza o l'*abnormità* del provvedimento.

L'affermazione giurisprudenziale secondo cui: «nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto si concretizza l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, a norma dell'art. 623, seconda ipotesi, c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che, in dipendenza del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquisito con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 c.p.c.». (Cass. sez. III, sentenza n. 11378 del 31 luglio 2002, Rv. 556476) vuol significare soltanto che in nessun caso il procedimento esecutivo può avere impulso in costanza del regime di sospensione del titolo esecutivo; ma ciò è cosa diversa dall'affermare che esso, ancorché già sospeso per effetto della sospensione del titolo esecutivo, non possa dare origine ad una diversa ed ulteriore causa di sospensione afferente la legittimità del precetto o degli altri atti espropriativi compiuti nella procedura. In modo tale che, venuta per ipotesi meno la causa di sospensione del titolo esecutivo, il procedimento espropriativo possa permanere in regime di sospensione per una causa diversa. È vero che nel caso qui in esame la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione si basa non su una causa diversa, ma sulla stessa causa costituita dalla sospensione del titolo esecutivo; e tuttavia, come si è dianzi evidenziato, tale coincidenza di cause è stata fatta oggetto di una delibazione di merito sui gravi motivi legittimanti la sospensione, suscettibile di essere rimossa soltanto con i rimedi suoi propri e, in ogni caso, ben lontana dal concretare un provvedimento inesistente ovvero *abnorme*. La possibilità di coesistenza di diverse cause cautelari di sospensione, inoltre, non priva di ragione pratica l'esigenza che il giudizio oppositorio di merito - ancorché dipendente dall'esito del giudizio di impugnazione avverso il titolo esecutivo - venga introdotto, a pena di estinzione, nel termine assegnato. Ha in proposito affermato Cass. 11378/02 cit., in motiv, che: «quando il giudice

dell'opposizione a decreto ingiuntivo dispone la sospensione della sua esecutorietà, si ha un caso che rientra nell'ambito della figura di sospensione dell'esecuzione forzata, che l'art. 623 c.p.c. richiama, quando parla della sospensione disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo e che lo stesso articolo assimila alla sospensione dell'esecuzione forzata disposta dal giudice dell'esecuzione. Essa produce sulla prosecuzione del processo esecutivo già iniziato gli stessi effetti, quali sono descritti dall'art. 626 c.p.c., ovvero sia nessun atto esecutivo può essere compiuto sino a quando la causa che ha determinato la sospensione del processo di esecuzione non si sia esaurita.

Tuttavia si tratta di una sospensione che trova ragione in una causa diversa, quella ordinata dal giudice dell'impugnazione del titolo la trova in fatti che attengono alla formazione del titolo esecutivo; quella ordinata dal giudice dell'esecuzione la trova o in fatti successivi non più deducibili nel giudizio in cui il titolo si forma o in fatti che attengono al processo esecutivo. Sicché, nel caso, la prima causa di sospensione è venuta bensì a saldarsi e sovrapporsi alla seconda, ancora efficace al momento in cui è stato proposto l'attuale ricorso; ma potrebbe venire meno e così consentire la ripresa del processo esecutivo, se la seconda sospensione fosse nel frattempo rimossa, mentre ciò non sarebbe possibile, se restasse operante.

Dunque il creditore procedente ha interesse ad ottenere che sia in tanto accertato che la sospensione ordinata dal giudice dell'esecuzione lo è stata in modo illegittimo».

Quanto poi alla asserita irreclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, basterà osservare come il comma 2 dell'art. 624 c.p.c. preveda il rimedio del reclamo contro l'"ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione" genericamente intesa e, dunque, contro sia quella di rigetto sia quella di accoglimento (v. anche art. 630 u.c. c.p.c.).

Non è pertanto dato all'interprete di limitare la volontà legislativa ad una sola delle due fattispecie; nemmeno sulla scorta di quanto stabilito nel terzo comma della norma in esame, in realtà specificamente riferito all'ipotesi in cui l'ordinanza (suscettibile di reclamo) abbia disposto la sospensione, ma non per questo tale da escludere la contraria ipotesi della reclamabilità altresì dell'ordinanza reiettiva.

Ciò è quanto si desume anche dal seguente insegnamento, secondo cui: «È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, proposto avverso un'ordinanza, emessa dal Tribunale in composizione collegiale, su reclamo contro un provvedimento di revoca di una precedente ordinanza di sospensione del processo pronunciata dal giudice dell'esecuzione, con cui il ricorrente lamenta la mancata estinzione della procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 624, terzo comma, c.p.c., atteso che il provvedimento impugnato ha natura cautelare e provvisoria ed è, pertanto, privo del carattere di definitività e di decisorietà e, ove pure sia in contestazione non la revoca dell'ordinanza di sospensione, in sé considerata,

ma il diniego o rigetto dell'istanza di estinzione, avverso il relativo provvedimento sarebbe esperibile il rimedio tipico previsto dallo stesso art. 624, terzo comma, non-

ché dall'art. 630, terzo comma, c.p.c. » (Cass. sez. VI - 3, ord. n. 22308 del 26 ottobre 2011, Rv. 620290).  
...*Omissis*...

## Sulla compatibilità tra la sospensione dell'esecutività del titolo e la sospensione processo esecutivo

di *Claudia Onniboni* (\*)

La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia in commento, risolve in senso affermativo la questione della ammissibile coesistenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo già disposta dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., con un provvedimento di sospensione del processo esecutivo pronunciato dal giudice dell'esecuzione, previa valutazione dei gravi motivi, ai sensi dell'art. 624 c.p.c.. La soluzione si fonda sul rilievo che nel processo esecutivo, sospeso per effetto della sospensione del titolo, può comunque verificarsi una ulteriore causa di sospensione relativa alla legittimità del precetto o degli altri atti esecutivi.

### Il caso in esame e i motivi della decisione

In forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., il creditore, in data 20 maggio 2011, pignorava crediti del debitore sino alla concorrenza del credito vantato.

Il 1 giugno 2011, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

Il successivo 27 luglio 2011, il debitore proponeva ricorso in opposizione agli atti esecutivi, con contestuale istanza di sospensione della procedura, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale, l'8 luglio 2011, era stata rigettata l'istanza per la liberazione dei crediti pignorati formulata dallo stesso debitore sulla base di un precedente e capiente pignoramento.

All'esito dell'udienza di comparizione delle parti *ex art.* 618 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, con un primo provvedimento, ritenendo sussistenti i *gravi motivi* disponeva la sospensione del processo esecutivo *ai sensi dell'art. 624 c.p.c.*; nonché, con un secondo successivo provvedimento, fissava il termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio oppositorio di merito ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c.

Posto che nessuna delle parti introduceva nel termine così fissato il giudizio di merito né la predetta ordinanza di sospensione era stata reclamata dal creditore precedente, il debitore ricorreva nuo-

vamente al giudice dell'esecuzione affinché fosse dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 624, comma 3 e 4, c.p.c.

Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di dichiarazione di estinzione rilevando che il provvedimento di sospensione, ancorché da esso espressamente riferito all'art. 624 c.p.c., doveva ricondursi più correttamente alla previsione dell'art. 623 c.p.c., per essere stata l'esecutività del titolo esecutivo già precedentemente sospesa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame della causa di estinzione di cui all'art. 624, comma 3 e 4, c.p.c. L'eccezione di estinzione veniva dunque rigettata sulla base dell'assunto per cui essendo stata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo già disposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c. dal giudice dell'impugnazione, essa non avrebbe potuto essere "duplicata" con un provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Avverso tale ultimo provvedimento il debitore interponeva reclamo al collegio *ex artt.* 624 comma 3 e 630, comma 3 c.p.c., chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del processo esecutivo sussistendone i presupposti fra i quali, *in primis*, quello relativo alla piena legittimità e validità del provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell'esecuzione ed alla sua piana riconducibilità alla disciplina prevista dall'art. 624 c.p.c.

Il Tribunale di Torino, in accoglimento del reclamo, con sentenza del 5 marzo 2012, n. 1554, di-

(\*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

chiarava l'estinzione del procedimento esecutivo. Riteneva il Tribunale che la sospensione della efficacia esecutiva del titolo ad opera del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non fosse in grado di precludere al giudice dell'esecuzione la pronuncia di un ulteriore provvedimento di sospensione del processo esecutivo e che pertanto tale provvedimento doveva ritenersi esistente e valido nonché eventualmente reclamabile dalla parte interessata. La sentenza veniva appellata dal creditore.

Con la sentenza n. 1857 del 27 settembre 2013, che qui si commenta, la Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello rilevando come il provvedimento del giudice dell'esecuzione espressamente qualificato come sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e adottato sulla base di una dichiarata delibazione circa la sussistenza dei "gravi motivi", ancorché questi ultimi erano stati ravvisati nella pregressa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice dell'impugnazione, è un provvedimento da considerarsi non radicalmente inesistente o abnorme bensì valido ed efficace; ad esso pertanto, anche in virtù del principio dell'apparenza, risulta applicabile la disciplina prevista dall'art. 624 c.p.c., sia con riferimento alla sua reclamabilità, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., sia con riferimento alla possibilità che la sospensione della procedura si converta in estinzione della medesima secondo quanto previsto dall'art. 624, commi 3 e 4, c.p.c.

La Corte torinese inoltre disattendendo una specifica eccezione formulata da parte appellante ha ritenuto che contro l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., ha rigettato l'istanza di estinzione è senz'altro ammesso reclamo ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c.

### I poteri sospensivi del giudice dell'esecuzione

La legge n. 52 del 2006, oltre ad aver modificato il comma 1 dell'art. 624 c.p.c. relativo alla sospensione del processo esecutivo quando è proposta opposizione all'esecuzione, è intervenuta anche sul

comma 2 dell'art. 618 c.p.c. ove ora si prevede espressamente che il giudice dell'esecuzione, all'udienza di comparizione delle parti fissata a seguito della proposizione di una opposizione agli atti esecutivi, possa dare con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero possa sospendere la procedura. La sospensione del processo esecutivo può ora dunque essere disposta, pur sempre dal giudice dell'esecuzione, anche a seguito di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c. (1).

Ciò posto occorre premettere talune brevi considerazioni in ordine ai rapporti fra impugnazione del titolo, opposizioni esecutive e relative sospensioni.

La sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo giudiziale – che mai potrà essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione – inibisce l'avvio di qualsiasi processo di esecuzione sulla base di quel titolo esecutivo poiché oggetto del provvedimento sospensivo è direttamente il titolo stesso. Se tale provvedimento sospensivo è pronunciato prima dell'inizio del processo esecutivo dal giudice dell'impugnazione del titolo esecutivo (art. 623 c.p.c.) o dal giudice dell'opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.), nessun processo esecutivo potrà avere inizio (2).

Se invece il processo esecutivo è già o comunque iniziato, il giudice dell'esecuzione, non verificandosi una sospensione *ex lege* (3), dovrà realizzare, attraverso un apposito provvedimento, il necessario raccordo fra il titolo privato *ab esterno* della sua efficacia esecutiva e dunque della sua attitudine ad avviare e far procedere ogni azione esecutiva ed un processo esecutivo in corso che tuttavia deve arrestarsi (4).

Sullo specifico punto si riscontra tuttavia una anomalia del sistema, fermo restando che ad esecuzione iniziata, ogni provvedimento sospensivo dell'esecuzione forzata appartiene alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 623 c.p.c. (5).

Ed infatti quando è il giudice dell'impugnazione a sospendere l'efficacia esecutiva del titolo (e an-

(1) Cfr. sul punto, Luiso, *Diritto processuale civile*, vol. III, Milano 2013, 297; Tommaseo, *L'esecuzione forzata*, Padova 2009, 309; Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino 2012, 451; Bucci-Soldi, *Le nuove riforme del processo civile*, Padova 2006, 396 ss.; Menchini-Motto, *Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo di esecuzione*, in *Il processo civile di riforma in riforma*, II parte, Milano 2006, 186 ss.

(2) In generale, sui problemi derivanti dalle interferenze fra i poteri sospensivi del giudice dell'impugnazione e quelli del giudice dell'esecuzione, v., Vittoria, *L'inibitoria del titolo esecuti-*

*vo e la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.* 2010, 381 ss.

(3) In tal senso invece, Trib. Roma 15 settembre 2004, in *Gius.* 2004, 3941.

(4) Sul punto si rinvia a, Recchioni, *sub art. 623 c.p.c. in Codice di procedura civile*, diretto da C. Consolo, Milano 2013, 2765.

(5) V. Cass. 17 marzo 1998, n. 2848; Cass. 29 settembre 2000, n. 12970; Cass. 2 agosto 2000, n. 10121; Cass. 23 aprile 2003, n. 6448.

che, pur senza effetti diretti, come si è detto) l'esecuzione in atto, il giudice dell'esecuzione, senza che sia necessario per le parti proporre una opposizione esecutiva (6), dovrà limitarsi a prendere atto che l'esecuzione in corso non può proseguire in virtù di un atto esterno di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che recepisce la sospensione esterna, e dunque meramente ricognitivo, sarà pronunciato ai sensi dell'art. 623 c.p.c. (7) ed in quanto atto esecutivo sarà eventualmente opponibile ex art. 617 c.p.c. ma non reclamabile ex art. 669 *terdecies* c.p.c. (8) né ad esso sarà applicabile la disciplina prevista dal comma 3 dell'art. 624 c.p.c.

Quando invece è il giudice dell'opposizione a precetto a sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, sembrerebbe, stante l'attuale formulazione dell'art. 624 comma 1, c.p.c., che il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte e concorrendo gravi motivi, possa invece sospendere l'esecuzione nel frattempo iniziata con provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 624 comma 1, c.p.c. (9) e pertanto reclamabile ex art. 669 *terdecies* c.p.c. in base a quanto previsto dall'art. 624 comma 2, c.p.c. (10).

In ogni caso, la sospensione ad opera del giudice dell'esecuzione disposta sia ai sensi dell'art. 624 comma 1 che ai sensi dell'art. 618, comma 2, non

ha mai ad oggetto il titolo esecutivo ma solo il processo esecutivo in corso del quale ne viene inibita la prosecuzione con salvezza degli atti fino ad allora compiuti (11).

Con riferimento alla sospensione del procedimento disposta dal giudice dell'esecuzione a seguito della proposizione di una opposizione agli atti esecutivi va osservato peraltro che l'art. 618, comma 2, c.p.c., non prevede espressamente da parte del giudice quella valutazione in ordine alla concorrenza dei gravi motivi prevista invece per la sospensione richiesta dal debitore o dal terzo con la proposizione delle opposizioni ex artt. 615 e 619 c.p.c.

Ora, in ragione della assimilabilità, da un punto vista quantomeno funzionale (arresto della procedura), dell'ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 comma 1, c.p.c. con quella dal medesimo pronunciata ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c. è da ritenere che con riferimento a quest'ultima il giudice dell'esecuzione debba procedere ad una deliberazione circa la sussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c. (12). Del resto l'oggetto del provvedimento sospensivo è in entrambe le ordinanze il processo esecutivo (13) e l'art. 624 c.p.c. possiede una sicura vocazione a diventare la disciplina gene-

(6) In tal senso, Chiarloni, *Opposizione all'esecuzione a seguito di sospensione dell'esecuzione provvisoria di decreto ingiuntivo*, in *Giur. it.* 2004, 1869 che giustamente critica la sentenza di App. Torino, 11 ottobre 2003, *ivi*, 1867, la quale ha sostenuto la necessità di una opposizione all'esecuzione per far valere la sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria del decreto ingiuntivo disposta in sede di opposizione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. È da ritenere che l'effetto del provvedimento sospensivo ottenuto *aliunde* possa essere rappresentato al giudice dell'esecuzione, che comunque potrà anche ufficiosamente provvedere, mediante una semplice istanza ex art. 486 c.p.c.: in tal senso Cass. 16 gennaio 2006 n. 709.

(7) V. Cass. 1 agosto 2008, n. 20925; Cass. 31 luglio 2002, n. 11378. Secondo Trib. Ravenna 1 giugno 2006, in questa *Rivista*, 2007, 8, 1141, con nota di A. Romano, va respinta l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 618 comma 2, ove il giudice dell'impugnazione del titolo ne abbia già sospeso l'esecutività.

(8) V. sul punto, Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino 2012, 457.

(9) Un provvedimento che in sostanza potrebbe reiterare quello sospensivo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, inidoneo di per sé ad esplicare effetti diretti sull'esecuzione forzata in corso, qualora si fondi sui medesimi motivi.

(10) Così, Luiso, *Diritto processuale civile*, vol. III, Milano 2013, 297 s.. Persuade l'opinione di chi - Capponi, *op. loc. ult. cit.* -, pone in evidenza come in realtà quando è il giudice dell'opposizione a precetto a sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, il giudice dell'esecuzione dovrebbe pronunciare la sospensione del processo esecutivo a norma dell'art. 623 c.p.c. e dunque con un provvedimento non reclamabile; nello stesso senso Mandrioli, *Diritto processuale civile*, vol. III, Torino 2012, 239, nota 5; sul punto v. altresì diffusamente, Recchioni, *sub*

art. 615 c.p.c. in *Codice di procedura civile*, cit., 2622 ss. e *sub* art. 624, 2776 ss. Per la non reclamabilità del provvedimento di sospensione ex art. 615, comma 1, v. Trib. Milano 28 maggio 2008, in *Riv. esec. forz.* 2009, 347, con nota di Pucciariello.

(11) V. sul punto, Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 454 ss.

(12) Sul punto Tommaseo, *L'esecuzione forzata*, Padova 2009, 289 e 311; Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 455-456.

(13) Per una parte della dottrina resta il dubbio se contro i provvedimenti di sospensione pronunciati ai sensi dell'art. 618 comma 2, siano essi di accoglimento che di rigetto, sia esperibile il reclamo cautelare previsto dal comma 2 dell'art. 624 c.p.c.. Secondo Recchioni, *sub* art. 618 c.p.c. in *Codice di procedura civile*, cit., 2719, poiché il comma 1 e 2 dell'art. 624 c.p.c. si riferiscono alle sole opposizioni ex art. 615 e 619 e il comma 4 dell'art. 624 c.p.c. - che rinvia espressamente agli artt. 618 e 618 *bis* - richiama solo il suo comma 3, si dovrebbe dedurre che contro i provvedimenti sulla sospensione del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi non sia concesso il reclamo perché tale strumento è concesso solo nel 2 comma dell'art. 624 c.p.c. non richiamato; l'Autore, tuttavia, aderisce alla tesi della reclamabilità dei suddetti provvedimenti (2777). *Contra* e persuasivamente, nel senso che il reclamo ex art. 669 *terdecies* sia da considerarsi un rimedio generalizzato per tutti i provvedimenti con i quali il giudice dell'esecuzione decide su una istanza di sospensione del processo esecutivo, Luiso, *Diritto processuale civile*, cit., 297; Bove, *Le opposizioni e le vicende anomale del processo esecutivo*, in Balena-Bove, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari 2006, 310, nt. 43; Oriani, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, in *www.judicium.it*, 23 giugno 2006, par. 3.

rale della sospensione all'esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione a seguito della proposizione di tutte le opposizioni esecutive (14).

### La prima massima: ammissibilità di un cumulo di sospensioni

Con la prima massima la Corte torinese ritiene in sostanza ammissibile la pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione adito con una opposizione agli atti esecutivi di un provvedimento di sospensione del processo esecutivo non meramente reiterativo di una sospensione c.d. esterna, disposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c., ma adottato invece ai sensi dell'art. 624 comma 1, c.p.c., previa dunque valutazione circa la concorrenza dei "gravi motivi", ancorché questi ultimi vengano ravvisati dal giudice nella pregressa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice dell'impugnazione del titolo.

Per giungere a questa conclusione, la Corte d'appello di Torino si richiama, in modo del tutto condivisibile, al principio della c.d. "apparenza" ovvero a quel principio che consente, allorché si tratti di individuare con certezza il rimedio impugnatorio concretamente esperibile contro un provvedimento giudiziale, di dare prevalenza alla forma del provvedimento stesso rispetto alla sostanza (15). In ossequio appunto al c.d. principio dell'apparenza, che si sorregge su evidenti ragioni di certezza e di tutela dell'affidamento della parte, suole infatti affermarsi in giurisprudenza, che quando si tratta di individuare il corretto mezzo impugnatorio di un provvedimento, va attribuito precipuo rilievo al tipo di potere speso in concreto ed alla qualificazione, giusta o sbagliata che sia, effettuata dal giudice *a quo* nella pronuncia, ove la stessa sia frutto di una scelta consapevole (16).

Ora, nel caso di specie, la espressa qualificazione data dal giudice dell'esecuzione al proprio provvedimento è quella di una sospensione della procedura pronunciata con espresso richiamo dell'art. 624, comma 1, c.p.c. in accoglimento di apposita istanza del debitore pignorato e previa valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi motivi così come appunto richiesto dalla norma da ultimo citata.

Che l'intenzione del giudice fosse poi proprio quella di ordinare una sospensione ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.p.c. trova conferma, per altro e più pragmatico verso, nel fatto che il giudice dell'esecuzione con un primo provvedimento ha sospeso il processo esecutivo (18 agosto 2011) e solo successivamente, con una seconda ordinanza resa oltre un mese dopo quella di sospensione (27 settembre 2011), ha assegnato alle parti il termine perentorio per l'introduzione del giudizio oppositorio di merito. Ci sembra, in sostanza, che nella prospettiva, solo inizialmente condivisa, di una sospensione pronunciata ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.p.c., il giudice dell'esecuzione abbia correttamente voluto tenere conto dei tempi tecnici necessari legati alla possibilità che contro l'ordinanza fosse interposto (e deciso) il reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. e ciò onde evitare che la scelta fra instaurazione del giudizio di merito o estinzione del processo si presentasse alle parti prima della raggiunta definitività del provvedimento di sospensione (17).

Secondo la corte territoriale, dalla qualificazione del provvedimento quale sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e in ragione del principio della c.d. apparenza e dei suoi corollari applicativi non può che discendere la piana applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 624 c.p.c.: il creditore esecutante che intendeva censurare l'erroneità della pronuncia avrebbe dovuto pertanto interporre il reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. al fine di evitare il conso-

(14) In arg. più in generale, v., Recchioni, *sub art. 624 c.p.c. in Codice di procedura civile*, cit., 2770 ss.

(15) Più precisamente, nel caso in esame, la Corte d'appello di Torino nel fare applicazione del principio di apparenza sembra dare prevalenza non tanto alla forma in senso proprio del provvedimento (come è) rispetto alla sua sostanza (vale a dire a come il provvedimento avrebbe dovuto essere: così, con chiarezza, Mandrioli, *Diritto processuale civile*, II, Torino 2012, 442) quanto piuttosto alla qualificazione formalmente adottata dal giudice nel provvedimento con riferimento alla proposizione normativa in concreto applicata (che è pur sempre parte del contenuto formale dell'atto: in tal senso, Tarzia, *Profili della sentenza civile impugnabile*, Milano 1967, 117). Quantomeno al fine di stabilire quale sia il regime di impugnazione del provvedimento giudiziale, sembra senz'altro prevalere in dottrina il principio di prevalenza della forma sulla sostanza: v. in arg., per una approfondita analisi del problema, Tarzia, *Profili della*

*sentenza civile impugnabile*, cit., 86 s., 117, 176 s.; nonché gli svolgimenti di Mandrioli, *L'assorbimento dell'azione civile di nullità e l'art. 111 della Costituzione*, Milano 1967, 104; Id., *Diritto processuale civile*, II, cit., 442 ss.; Oriani, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli 1987, 205 ss.; Luiso, *Diritto processuale civile*, cit., vol. II, 289-290; più di recente, anche per i numerosi riferimenti giurisprudenziali, v. l'ampia indagine di Tedoldi, *sub art. 323, in Codice di procedura civile*, diretto da C. Consolo, Milano 2013, 400 s., nonché *sub art. 339, 560 s.*

(16) Solo di recente, in questi termini, v., Cass. 2 marzo 2012, n. 3338; Cass. 11 gennaio 2012, n. 171; Cass. s.u. 11 gennaio 2011, n. 390; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3712; Cass. 12 marzo 2010, n. 6054.

(17) Sul punto si rinvia a Onniboni, *sub art. 624 in Consolo-De Cristofaro* (a cura di), *Codice di procedura civile commentato. La riforma del 2009*, Milano 2009, 328; Recchioni, *sub art. 624 c.p.c. in Codice di procedura civile*, cit., 2783.

lidamento dell'ordinanza sospensiva. Nonché, di fronte alla raggiunta stabilità dell'ordinanza di sospensione, dare senz'altro impulso al giudizio sull'opposizione esecutiva, al fine di scongiurare la conversione della sospensione in estinzione del processo esecutivo (18).

Il giudice dell'esecuzione, inoltre, sempre in ragione del suddetto principio, non avrebbe potuto procedere ad una riqualificazione del provvedimento, sussumendolo nell'ambito applicativo dell'art. 623, mediante l'esercizio del potere di revoca ad esso riconosciuto dall'art. 487 c.p.c. Ciò in quanto la formulazione dell'art. 624 c.p.c., che prevede per le ordinanze sospensive pronunciate dal giudice dell'esecuzione ai sensi del suo comma 1 uno speciale mezzo di reclamo, ne esclude al contempo la loro revocabilità e modificabilità ad opera del giudice che le ha pronunciate, secondo quanto previsto dall'art. 487 c.p.c. che richiama gli artt. 176 ss., c.p.c. e in particolare l'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c.

La riqualificazione ex art. 623 c.p.c. dell'ordinanza di sospensione, come giustamente osserva la Corte, poteva essere effettuata solamente dal giudice *ad quem* adito con il reclamo ex art. 669 *terdecies*.

In sostanza, secondo la pronuncia in commento e con riferimento al caso di specie, è ammissibile la coesistenza di un *provvedimento che sospende ciò che è già stato o che dovrebbe essere stato sospeso*.

All'interno del processo esecutivo astrattamente idoneo ad essere sospeso o già sospeso ex art. 623 c.p.c. per effetto della sospensione della efficacia esecutiva del titolo può sicuramente verificarsi una ulteriore causa interna di sospensione relativa appunto alla legittimità formale dell'atto esecutivo opposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. di modo che, sempre seguendo gli snodi argomentativi della Cor-

te, venuta meno la causa di sospensione dell'efficacia del titolo, il processo esecutivo possa utilmente permanere in regime di sospensione in virtù di un provvedimento sospensivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c.

Viene così evidenziata correttamente la differenza quanto ai presupposti (19), all'oggetto e agli effetti del provvedimento di inibitoria dell'efficacia esecutiva, adottato in base all'art. 623 c.p.c., rispetto a quello di sospensione dell'esecuzione adottato in base all'art. 624 c.p.c. (20) e ne viene confermata, non solo su un piano teorico, la loro reciproca compatibilità e possibilità di coesistenza (21).

In particolare, va osservato, con specifico riferimento agli effetti della sospensione ex art. 624 c.p.c., che i commi 3 e 4 della norma da ultimo citata concedono al provvedimento sospensivo del giudice dell'esecuzione la possibilità di una sua "conversione" in ordinanza di estinzione del processo esecutivo.

I presupposti condizionanti l'operatività del meccanismo così delineato sono, innanzitutto, l'emaneazione da parte del giudice dell'esecuzione di una ordinanza di sospensione del processo esecutivo disposta in accoglimento della relativa istanza collegata alla proposizione di una opposizione esecutiva ex artt. 615, comma 2, 619 e 618 comma 2 (22); in secondo luogo, il mancato promuovimento del giudizio di merito relativo all'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione (23). Il primo di questi presupposti assume rilevanza quando l'ordinanza sospensiva si è consolidata per mancata interposizione del reclamo ex art. 669 *terdecies* oppure perché il reclamo contro di essa è stato rigettato o infine perché pronunciata in sede di reclamo dal collegio (24). Una volta dunque stabilizzatosi nel senso appena precisato il provvedimento di sospensione se entro il termine

(18) Più diffusamente sulla estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., v. Onniboni, *sub art. 624 in Consolo-De Cristofaro (a cura di), Codice di procedura civile commentato. La riforma del 2009*, cit., 329 ss.

(19) V. sul punto Cass. 31 luglio 2002, n. 11378.

(20) Per vero l'unico effetto condiviso sembra essere quello di cui all'art. 626 c.p.c. a mente del quale quando il processo è sospeso nessun atto del processo esecutivo può essere compiuto.

(21) In senso conforme, Trib. Messina 19 ottobre 2009, in *Riv. esec. forz.* 2010, 528, con nota adesiva di Petrillo, *Sui poteri processuali dei creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo del procedente. Sui poteri di sospensione del G.E. e sui possibili rimedi*; in termini contrari, Trib. Roma 6 ottobre 2006, *ibidem*.

(22) Tommaseo, *L'esecuzione forzata*, cit., 316, nt. 36.

(23) Se l'opposizione esecutiva è proposta in via preventiva ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. e solo dopo il pignora-

mento venga proposta - del tutto ammissibilmente - istanza di sospensione, la conversione della concessa sospensione in estinzione del processo esecutivo sembra essere preclusa dal fatto di essere già stato introdotto il giudizio di merito sull'opposizione: Onniboni, *sub art. 624 in Consolo-De Cristofaro (a cura di), Codice di procedura civile commentato. La riforma del 2009*, cit., 336.

(24) L'attuale formulazione della norma non contempla per vero la possibilità che il provvedimento di sospensione sia pronunciato dal collegio in sede di reclamo contro il provvedimento di rigetto dell'istanza reso in prime cure dal giudice dell'esecuzione. Sennonché, per evidenti ragioni di natura sistematica, è da ritenere che anche la sospensione pronunciata dal giudice del reclamo sia comunque idonea, in presenza dell'altro presupposto, a convertirsi in provvedimento di estinzione: sul punto v. per tutti Recchioni, *sub art. 624 c.p.c. in Codice di procedura civile*, cit., 2779 s.

fissato dal giudice dell'esecuzione all'udienza di comparizione di cui all'art. 616 o 618 c.p.c. nessuna delle parti introduce o riassume il giudizio di opposizione si verificherà la fattispecie estintiva ed il giudice dell'esecuzione potrà dichiarare con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo, la cancellazione del pignoramento e pronunciarsi sulle spese (25).

Se si condivide il presupposto secondo il quale quando la sospensione è disposta ai sensi dell'art. 623 c.p.c. non può trovare applicazione il comma 3 dell'art. 624 c.p.c. che appunto delimita il suo ambito di operatività alle ipotesi di sospensione previste dal comma 1 del medesimo articolo, è arduo non riconoscere una evidente utilità per l'esecutato ad ottenere un secondo provvedimento sospensivo del giudice dell'esecuzione che solo, invece, si mostra idoneo, ricorrendone i presupposti, a "convertirsi" in estinzione dell'intero processo esecutivo e a determinare, ove si tratti di procedure espropriative, la rimozione del pignoramento (26).

La rilevanza pratica della distinzione fra sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e sospensione dell'esecuzione potrebbe cogliersi infine sotto altro e diverso profilo.

Di recente le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a comporre un contrasto giurisprudenziale circa gli effetti della caducazione del titolo esecutivo in capo al creditore procedente sul processo esecutivo in presenza di pignoramenti riuniti e interventi di creditori muniti di titolo (27) ha affermato, sul presupposto che il creditore intervenuto munito di titolo si trova in una situazione paritetica a quella del creditore pignorante potendo entrambi dare impulso al processo esecutivo, che "...la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di al-

meno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia del pignoramento. Ne consegue che, qualora dopo l'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante." (28).

Il principio espresso dalle S.U. impone senz'altro una riflessione anche in ordine a quelle che potrebbero essere le sue conseguenze applicative con specifico riferimento ai temi sin qui accennati.

Per un verso, sul presupposto che la caducazione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'azione esecutiva del creditore procedente non travolge la posizione dei creditori intervenuti muniti di titolo, che così potranno beneficiare del pignoramento, se validamente posto in essere, e procedere, sostituendosi al primo, nell'attività di espropriazione forzata, potrebbe ritenersi, collocandosi nella prospettiva del debitore, che questo possa ricevere adeguata tutela solo se, mediante la proposizione di una opposizione esecutiva, riesca ad ottenere dal giudice dell'esecuzione la sospensione dell'intero processo esecutivo. Solo la sospensione dell'esecuzione determinerebbe infatti l'arresto dell'intero processo senza possibilità per i creditori intervenuti muniti di titolo di compiere autonomi atti di impulso della procedura

Per altro verso, si potrebbe anche pensare che tutte le azioni esecutive, quella del creditore procedente e quelle dei creditori titolati, parallele e concorrenti, esercitate nel processo esecutivo contro il medesimo debitore, diano luogo ad altrettante posizioni bilaterali processualmente autonome e così "scindibili" anche con riferimento agli effetti di un

(25) In generale, sul meccanismo introdotto dal comma 3 dell'art. 624 c.p.c., v. Bove, *Le opposizioni e le vicende anomale del processo esecutivo*, in Balena-Bove, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari 2006, 293 ss.; Oriani, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, cit., par. 1 ss.; A. Romano, *La nuova opposizione all'esecuzione*, in *Riv. esec. forz.* 2006, 505 ss.

(26) Analogamente, A. Romano, *Primi orientamenti sul nuovo art. 624, commi 3 e 4, c.p.c.*, in questa *Rivista*, 2007, 8, 1144 s.; sul punto, criticamente, v. Capponi, *Il terzo comma dell'art. 624 c.p.c. e i suoi mostri; la (sventata) ri-sospensione del processo esecutivo finalizzata all'estinzione del pignoramento già sospeso*, in *Riv. esec. forz.* 2010, 528.

(27) Si tratta di Cass. S.U. 7 gennaio 2014, n. 61. L'ordinanza di rimessione alle S.U. è rappresentata da Cass. 30 gennaio

2013, n. 2240, sulla quale v. ampiamente Tiscini, *Alle Sezioni Unite la questione della sorte del processo esecutivo, nel caso del venir meno del titolo del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati*, in *judicium.it* 2013.

(28) Le S.U. accolgono in sostanza la ricostruzione del problema e la soluzione espressa da Cass. 28 gennaio 1978, n. 427 (seguita da alcune pronunce di merito, fra le quali ad esempio, Trib. Cuneo 30 novembre 2009, in questa *Rivista*, 2010, 5, 645, con commento di Capponi, *Ancora sull'autonomia tra azioni esecutive concorrenti*, ivi, 2010, 647 s.), con la quale si era posta consapevolmente in contrasto Cass. 13 febbraio 2009, n. 3531, in questa *Rivista*, 2009, 7, 935, con commento di Capponi, *Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento di creditori titolati*, ivi, 938 ss.



provvedimento di sospensione dell'esecuzione che possa conseguire alla proposizione di una opposizione, di modo che l'eventuale sospensione della procedura ottenuta dal giudice dell'esecuzione a seguito di una opposizione proposta nei confronti del solo precedente non potrebbe colpire i creditori titolari intervenuti ed altresì che la mancata coltivazione dell'opposizione all'esecuzione dovrebbe avere effetti limitati al solo creditore precedente opposto senza estendersi ai creditori intervenuti (29).

**La seconda massima: reclamabilità dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione che si fonda sul meccanismo di sospensione di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c.**

La sentenza in commento si pronuncia anche, rigettandola, sulla eccezione, formulata dal parte appellante circa la pretesa non reclamabilità del provvedimento reiettivo della eccezione di estinzione del processo esecutivo quando la fattispecie estintiva invocata si fonda sul meccanismo di conversione di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c.

Va tenuto presente che il tenore letterale dell'art. 624, comma 3 c.p.c., nel disciplinare una autonoma fattispecie estintiva del processo esecutivo pur sempre peraltro riconducibile ad una specifica inattività delle parti (30), sembra ammettere il reclamo al collegio solo nei confronti dell'ordinanza che, in accoglimento della eccezione di parte o sulla base del rilievo officioso, dichiara l'estinzione del processo esecutivo; tale norma così dispone: "...il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma."

Ora l'espresso e integrale richiamo a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 630 c.p.c. (non solo dunque alle forme, ai termini ed alla competenza sul reclamo in esso disciplinati) non può lasciare alcun dubbio all'interprete sul fatto che il legislatore abbia inteso consentire il reclamo al collegio anche nei confronti dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che rigetta l'eccezione di estinzione (31). Non pare infatti esservi motivo per differenziare, quanto alla proponibilità del reclamo al collegio, le ordinanze che dichiarano l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. da quelle che la dichiarano ai sensi degli artt. 629 ss. o che invece rigettano la relativa eccezione.

Non concedere alla parte che si è vista rigettare con ordinanza l'eccezione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 624, comma 3, il reclamo ex art. 630 c.p.c. vorrebbe dire assoggettare detta ordinanza, in quanto atto esecutivo, all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. imponendo così una differenziazione, che non sembra trovare conforto sul piano sistematico, quanto ai rimedi impugnatori avverso provvedimenti sostanzialmente e formalmente omologhi. Piuttosto in considerazione del fatto che il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. è espressamente qualificato, nella riformulazione della norma ad opera della l.69/2009, come estinzione del processo e non già del pignoramento, come invece era nella versione precedente risultante dalla riforma del 2006, risulta palese la *voluntas legis* di far confluire la suddetta fattispecie estintiva nel contesto degli episodi estintivi di cui agli artt. 629 ss. c.p.c., con tutto ciò che ne consegue anche quanto ai rimedi impugnatori contro di essa proponibili (32). Si tratta in sostanza di ipotesi del tutto omogenee soggette altresì al medesimo meccanismo di rilevazione officiosa.

(29) Un accenno in tal senso in, Recchioni, *sub* art. 624 c.p.c. in *Codice di procedura civile*, cit., 2782 s.; Capponi, *Manuale*, cit., 479. Va considerato che detta pur persuasiva soluzione interpretativa, soprattutto ora, alla luce del principio enunciato dalle S.U., potrebbe non risultare applicabile quando la sospensione è concessa dal giudice dell'esecuzione a seguito della proposizione di una opposizione agli atti esecutivi successivi al pignoramento posto che con tale opposizione si contesta la legittimità di un atto del processo esecutivo.

(30) V., Chizzini, *sub* art. 624 c.p.c., in *La riforma della giustizia civile* (a cura di Balena-Caponi-Chizzini-Menchini), Torino 2009, 187.

(31) In tal senso, Bove-Santi, *Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto*, Matelica 2009, 78; Chizzini, *sub* art. 624 c.p.c., cit., 188.

(32) Onniboni, *sub* art. 624 in Consolo-De Cristofaro (a cura di), *Codice di procedura civile commentato. La riforma del 2009*, cit., 331-332.